



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 96/24/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.  
(PROC. N. 2150/DDA/NV -DDA/14233 <https://www.skitarrate.it>)**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 16 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

*dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/14233 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0002136 dell'8 luglio 2024, è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante della società Volontè & Co. S.r.l., titolare dei diritti sulle opere oggetto d'istanza, la presenza, sul sito internet <https://www.skitarrate.it>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere editoriale, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<b>TITOLARE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>ANNO</b>	<b>LINK</b>
Volontè & Co. S.r.l.	ABBRACCIALA ABBRACCIALI ABBRACCIATI	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	AMARSI UN PO'	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	AMORE MIO DI PROVINCIA	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	ANCHE PER TE	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	ANCORA TU	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	ANONIMO	2023	<omissis>

Volontè & Co. S.r.l.	ANNA	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	AVER PAURA D'INNAMORAR SI TROPPO	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	CON IL NASTRO ROSA	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	COMUNQUE BELLA	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	DOVE ARRIVA QUEL CESPUGLIO	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	DUE MONDI	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	E PENSO A TE	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	EMOZIONI	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	EPPUR MI SON SCORDATO DI TE	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	FIORI ROSA FIORI DI PESCO	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	GELOSA CARA	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	HO UN ANNO DI PIU	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	I GIARDINI DI MARZO	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	IL LEONE E LA GALLINA	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	IL MIO CANTO LIBERO	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	IL TEMPO DI MORIRE	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	IO VORREI NON VORREI MA SE VUOI	2023	<omissis>

Volontè & Co. S.r.l.	LA CANZONE DEL SOLE	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	LA COLLINA DEI CILIEGI	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	LA LUCE DELL'EST	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	MI RITORNI IN MENTE	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	NESSUN DOLORE	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	NO DOTTORE	2023	<omissis>
Volontè & Co. S.r.l.	ORGOGLIO E DIGNITÀ	2023	<omissis>

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Sono presenti più opere diffuse illegalmente sullo stesso sito/pagina. Numero indicativo delle opere: 60 (...). Sullo stesso sito sono inoltre presenti senza autorizzazione le opere: PENSIERI E PAROLE T-005.001.365-4; PERCHÉ NO T-005.002.383-0; PERCHÉ NO T-005.002.383-0; PRENDILA COSÌ T-005.001.846-6; QUESTO AMORE T-005.030.099-6; QUESTO FOLLE SENTIMENTO T-005.002.546-1; RESPIRANDO T-005.002.930-5; SI, VIAGGIARE T-005.001.315-4; SOGNANDO E RISOGNANDO T-005.018.680-5; SUPERMARKET T-005.004.960-9; UMANAMENTE UOMO IL SOGNO T-005.024.485-3; UN UOMO CHE TI AMA T-005.005.867-7; UNA DONNA PER AMICO T-005.001.260-6; UNA GIORNATA UGGIOSA T-005.003.936-5; UNA VITA VIVA T-005.030.101-3; VENTO NEL VENTO T-005.024.743-2”*;

2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alle pagine *internet* sopraindicate, sono effettivamente presenti riproduzioni dell'opere editoriali oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;

3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:

- il sito *internet* oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo mail [info@skitarrate.it](mailto:info@skitarrate.it), è stato registrato dalla società Aruba S.p.A., con sede a Via San Clemente, 53, 24036, Ponte San Pietro, Bergamo, Italia, indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiolegale@pec.aruba.it](mailto:ufficiolegale@pec.aruba.it), raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@staff.aruba.it](mailto:abuse@staff.aruba.it), per conto di un soggetto non identificabile;
- i servizi di *hosting* sono forniti dalla medesima società Aruba S.p.A., alla quale appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati a Fornello, Arezzo, Italia.



4. con comunicazione del 10 luglio 2024 (prot. n. DDA/0002157), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2150/DDA/NV relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;

5. che in data 18 luglio 2024 (prot. n. DDA/0002209) la Società Aruba SpA ha comunicato che “[...] abbiamo provveduto a contattare il Titolare del nome a dominio in questione, informandoLo dell'apertura del procedimento e di quanto da Voi indicato. Ciò premesso, al fine di confermarVi la totale estraneità della Nostra Società in merito ai contenuti segnalati, riteniamo opportuno precisare quanto segue. [...] Aruba S.p.A. svolge l'attività di Internet Service Provider (ISP) occupandosi anche della vendita di nomi a dominio (cd. Servizio di Hosting), tra cui anche il dominio in oggetto, che su richiesta del Cliente sono registrati presso la specifica Authority di riferimento. Nel fornire il predetto servizio, la Nostra Società si limita a curare la registrazione del nome a dominio (in nome e per conto del Cliente) ed a fornire lo spazio web dal medesimo eventualmente richiesto. Al buon esito della procedura di registrazione, infatti, il Cliente diviene il legittimo Titolare del nome a dominio prescelto (Registrant), nonché l'unico ed esclusivo responsabile per il suo utilizzo e per i suoi contenuti, restando esclusa in merito qualsiasi responsabilità del Provider Aruba, che non può essere considerata né titolare né gestore del nome a dominio indicato in oggetto. [...] Vi confermiamo, ad ogni modo la Nostra disponibilità ad adottare i provvedimenti che codesta Autorità dovesse eventualmente ritenere opportuno disporre e comunicarci [...]”;

6. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei server ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore dei servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i server impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

7. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 10 luglio 2024, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 16 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

8. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine *internet* sopraelencate [<https://www.skitarrate.it>] sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

9. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;



CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, del Regolamento stabilisce che, qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://www.skitarrate.it> segnalato dal soggetto istante presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle 60 opere di carattere editoriale (spartiti) richiamate dal soggetto istante e che è possibile accedere a diverse pagine del sito, organizzate per consentire la ricerca e la gestione di "Accordi musicali", "Testi e Tabulature" suddivisi per generi musicali e artisti italiani/stranieri;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto solo un numero indicativo di 60 opere rispetto alle centinaia ospitate sul sito, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://www.skitarrate.it>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba